

Titolo proposta: Art.2215bis CC Libri elettronici vidimati

Nome/i del/i proponente/: Claudio Caprara

Pillar di riferimento: Interoperabilità e Standard

agenda digitale

Bisogni e requisiti	Il D.L.185 del 29/11/2008 convertito in Legge n. 2/2009 ha introdotto nel Codice Civile l'Art. 2215 bis che tenta di regolare la produzione elettronica di libri che, nella prassi cartacea, sono «vidimati prima della messa in uso». Nel nostro ordinamento vi è già una norma che può essere adeguata, quella del Libro Unico del Lavoro .
Considerazioni e osservazioni	La norma attuale è difficilmente applicabile e crea discrepanze tra le regole fiscali e quelle civilistiche. Il parlamento ha in corso una modifica che non cambia l'impostazione e che rischia di NON RISOLVERE il problema. L'obiettivo è di individuare un metodo di formazione e conservazione digitale che offra le stesse garanzie dei libri cartacei vidimati prima dell'uso .
Risultato che i intende ottenere	Attualmente sono più di 250.000 le imprese che formano libri e registri elettronici ai fini fiscali, con la semplificazione della norma civile si può ipotizzare di RADDOPPIARE GIA' DAL PRIMO ANNO. Si eviterebbe la stampa di svariate centinaia di milioni di pagine.
Descrizione proposta di iniziativa regolamentare e/o legislativa.	Riscrivere l'art. 2215 bis ispirandosi alle regole del Libro Unico del Lavoro: «I Libri soggetti a Bollatura o Vidimazione, possono essere prodotti e conservati come documenti informatici purché: <ul style="list-style-type: none">• Ogni annotazione costituisca un documento informatico con data certa“ Ogni annotazione sia collegata alla precedente“ Il processo di conservazione venga effettuato con cadenza almeno annuale